

Spett.le
AZIENDA CLIENTE

Forlì, 10/04/2026

Oggetto: Info 03-26 novità prestazioni di lavoro in modalità agile

Gentili Clienti,
con la presente Vi informiamo che il 7 aprile è entrata in vigore la **Legge 34 del 2026**, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 68 del 23 marzo 2026.

Alcune novità introdotte dalla legge riguardano la **Salute e la sicurezza per le prestazioni di lavoro in modalità agile (articolo 11)**:

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con **modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici** connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»;

La modifica ha inciso direttamente anche sul regime sanzionatorio. L'articolo 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008, come novellato dalla Legge 34/2026, prevede difatti, **in caso di violazione dell'obbligo di rendere la citata informativa**, l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e per l'affiancamento della nostra consulenza tecnica in materia.

Cordiali Saluti,

Relyon srl Società Unipersonale